

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Segretario f.f.
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Gorizia (C.F. [OMISSIS] PEC [OMISSIS]) difeso da avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] PEC [OMISSIS]) avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Trieste, notificata a mezzo PEC in data 4 marzo 2021 con la quale è stata comminata la sanzione della censura.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Giovanni Stefani svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

- a) *per avere espresso, nella comparsa di risposta d.d. 08.01.2018 redatta quale difensore del sig. [AAA] nel procedimento RG [OMISSIS]/2017 Tribunale di Gorizia, in violazione degli artt. 9, 42.1, 46.1 e 52.1 del CDF, apprezzamenti denigratori sull'attività dell'avv. [BBB] e usato espressioni offensive e sconvenienti nei confronti della collega, più precisamente scrivendo: che aveva introdotto una azione "finalizzata ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'accordo dalla stessa concluso" violando norme di legge e deontologiche; "si considerino inoltre i possibili riflessi penali del comportamento in questione: l'avv. [BBB] al fine di consentire alla propria cliente di continuare nel proprio illecito...ha indotto la controparte a sottoscrivere una transazione con la riserva mentale di impugnarla, così da protrarre per altri mesi ed anni l'illecita occupazione dell'immobile altrui e da procurare a sé e alla sua cliente un ingiusto profitto con altrui danno, essendo ben consapevole dell'insolvenza della sua cliente... mentre lei avrebbe comunque locupletato il compenso per tali ingiuste iniziative in giudizio, avendo chiesto e ottenuto dall'Ordine degli Avvocati di Gorizia l'ammissione al gratuito patrocinio; è assurdo che un legale chieda di essere pagato dallo Stato per compiere illeciti".*

In Gorizia nel gennaio 2018.

Il procedimento traeva origine da un esposto presentato al COA di Gorizia dall'avv. [BBB] nei confronti del collega Avv. [RICORRENTE]. L'esponente lamentava come l'incolpato, nell'ambito di un giudizio in cui era il difensore di controparte, avesse utilizzato – in un atto difensivo – affermazioni denigratorie, offese e gravi insinuazioni nei suoi confronti.

L'odierno ricorrente, avvisato dell'esposto (nonché a seguito dell'avvio del procedimento disciplinare) depositava memorie difensive, con le quali ribadiva l'insussistenza di una finalità denigratoria nei confronti della collega, affermando che le espressioni fossero da ritenere strumentali al diritto di difesa del proprio assistito.

L'incolpato e l'esponente avevano patrocinato le rispettive parti nell'ambito di una negoziazione assistita che si era conclusa con l'accordo in virtù del quale l'assistita dell'esponente avrebbe rilasciato l'immobile, da lei tenuto in comodato e di proprietà dell'assistito dell'incolpato, entro una certa data.

Atteso il mancato rilascio per la data convenuta e a seguito di interlocuzione tra le parti che non aveva sortito alcun risultato, l'avv. [RICORRENTE] intentava azione esecutiva per il rilascio dell'immobile, portando quale titolo esecutivo appunto l'accordo di negoziazione.

L'esponente avv. [BBB] proponeva per conto della sua assistita opposizione all'azione di rilascio, contestando la validità del titolo, previa ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sua assistita.

Nella comparsa di costituzione in giudizio l'incolpato stigmatizzava l'inammissibilità dell'azione, stante il divieto dell'avvocato di impugnare un accordo di negoziazione cui aveva partecipato, oltre all'illegittima richiesta di controparte di accesso al patrocinio a spese dello Stato senza che ricorressero i presupposti. Richiamava anche le norme deontologiche, a suo parere, violate dalla collega attesa la loro rilevanza esterna e che quindi inficiava di inammissibilità l'azione di opposizione per nullità della stessa.

In data 18 febbraio 2019 la Sezione del CDD di Trieste approvava il capo di incolpazione su riportato (al quale seguiva una terza memoria difensiva dell'incolpato).

Il CDD citava a giudizio l'avv. [RICORRENTE] per l'udienza del 14 gennaio 2021, nel corso della quale l'incolpato veniva condannato alla sanzione della censura.

Il CDD riteneva fondato e provato il capo di incolpazione contestato e, in particolare, precisava che *«i termini adoperati assum[ono] un carattere obiettivamente offensivo e travalic[a]no il normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell'avversario»* (cfr. p. 4 della decisione).

Ciò posto, il CDD, ritenendo sussistente (ed implicito) l'*animus iniurandi* e che le affermazioni *de quibus* non fossero giustificate dalle esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato processuale, considerava "equo" comminare la sanzione della censura, *«non parendo sussistenti presupposti per la sua attenuazione»*.

Avverso la decisione del CDD di Trieste proponeva appello l'incolpato chiedendo con quattro motivi di ricorso il proscioglimento *«perché i fatti non costituiscono illecito disciplinare in quanto posti in essere in adempimento del dovere di difesa, quantomeno in forma putativa»*.

Con il primo motivo si eccepisce l'erroneità del capo di incolpazione, giacché quanto ivi riportato non coincide con il contenuto della comparsa di costituzione redatta dall'odierno ricorrente. L'incolpato – riportando parte dell'atto *de quo* (*id est*, comparsa di risposta) – rappresenta come dal capo di incolpazione siano stati espunti tutti quei passaggi contenuti nell'atto dai quali si sarebbe evinto il collegamento tra il diritto di difesa del proprio assistito (sig. [AAA]) e il contegno tenuto dall'avv. [BBB] e dalla di lei assistita. Viene, in particolare, eccepita la decontestualizzazione delle affermazioni (ritenute offensive) rivolte all'avv. [BBB], mancando di riportare il resto del contenuto dell'atto difensivo da cui si sarebbe potuto evincere che le affermazioni contestate miravano a far emergere come il procedimento avviato dall'esponente: fosse da ritenersi proposto da chi non aveva il potere di introdurlo (violazione dell'art. 5 d.l. 132/14, che esclude l'impugnazione dell'accordo negoziato da parte del legale che lo abbia concluso, come avvenuto nel caso di specie); fosse meramente pretestuoso e dilatorio; che l'accesso al gratuito patrocinio assicurato all'assistita dell'avv. [BBB] fosse, in realtà, "abusivo", con la conseguenza di un aggravio delle spese per il cliente dell'odierno ri-

corrente, ma non per la controparte che fruiva (a parere del ricorrente ingiustamente) del finanziamento dello Stato;

Con secondo motivo si eccepisce la motivazione meramente apparente della decisione del CDD. Il ricorrente rileva come la motivazione impugnata si limiti ad elencare e riportare tautologicamente le norme deontologiche asseritamente violate, senza tuttavia adeguatamente esplicitare le ragioni per le quali le dichiarazioni sarebbero state offensive e, soprattutto, senza compiere *«una valutazione comparativa tra le esigenze difensive e le espressioni utilizzate, in modo da poter stabilire se le stesse siano o meno dotate dei requisiti di pertinenza, continenza e verità (o meglio, ragionevolezza)»*. Tali considerazioni, tra l'altro, erano già state evidenziate dal ricorrente nelle quattro memorie depositate prima della decisione del CDD, nessuna delle quali è stata, tuttavia, compiutamente analizzata e valutata. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione, errata interpretazione o falsa applicazione delle norme deontologiche, con particolare riferimento all'art. 46 ed al dovere di difesa. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 46 CDF, nella parte in cui non viene riconosciuto che le espressioni da lui utilizzate nei confronti della collega fossero calibrate alla finalità difensiva che doveva essere perseguita, ossia volte ad evitare che la cliente dell'esponente perseguisse e raggiungesse uno scopo illecito (uso strumentale del processo per continuare ad occupare illecitamente un immobile) grazie ad una condotta vietata commessa dal suo avvocato, avv. [BBB] (che non avrebbe potuto proporre l'impugnazione all'accordo dalla stessa raggiunto con l'incolpato). In ogni caso, il CDD non avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato quantomeno *«per adempimento putativo del dovere di difesa»*.

Con il quarto motivo si eccepisce l'insussistenza degli illeciti contestati all'avv. [RICORRENTE] per avere lo stesso rispettato i canoni di pertinenza, continenza e verità nell'adempimento del dovere di difesa. Il ricorrente rappresenta come, ad ogni buon conto, tutte le espressioni che sono state utilizzate nell'ambito del proprio atto difensivo non siano affatto offensive, né possano essere considerate denigratorie, in quanto rispettano i canoni della pertinenza, in quanto strettamente collegate con gli scopi difensivi, della verità, giacché le considerazioni espresse nell'atto difensivo sono supportate da documentazione (allegata) e da norme di legge e della continenza, giacché *«nessuna espressione ha esorbitato lo stretto necessario ad illustrare la condotta che si assumeva vietata»*.

All'udienza del 13 luglio 2024, all'esito della discussione il ricorso veniva introitato per la decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Saranno affrontati i motivi di ricorso, come sopra riportati, in quanto ordinati secondo una logica di potenziale preliminare incidenza ai fini della decisione.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea formulazione del capo di incolpazione in guisa della decontestualizzazione delle frasi ritenute pregiudizievoli dall'intero contesto dell'atto difensivo che le conteneva, finendo per attribuire alle medesime frasi un significato diverso da quello realmente voluto e giustificato dalle esigenze difensive.

Orbene, tale doglianza, se preordinata a rilevare un difetto della incolpazione tale da inficiare la validità della decisione impugnata, non può essere condivisa alla stregua dei consolidati principi affermati da questo Consiglio.

L'invalidità non sanabile dell'addebito disciplinare ricorre soltanto nelle ipotesi in cui difetti di specificità ovvero rechi assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione tanto da non consentire all'incolpato di svolgere in maniera efficace le proprie difese (cfr. [Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 8 del 9 febbraio 2023](#)).

Nel caso di specie il capo di incolpazione reca in maniera specifica le contestazioni addebitate al ricorrente, che ben ha potuto affrontare la propria difesa avendo ben chiara la portata dei fatti che gli erano stati contestati.

Con il secondo motivo il ricorrente adduce l'eccezione della motivazione apparente, sostenendo che la decisione non abbia esplicitato adeguatamente le ragioni tese a sostenerla e soprattutto in relazioni a tutte argomentazioni offerte dalla difesa.

Anche tale doglianza non può essere condivisa tenuto conto che *“anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse”* (cfr. Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019, in senso conforme Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 205 del 22 novembre 2021).

Passando all'esame del terzo e del quarto motivo del ricorso, che possono trattarsi congiuntamente attenendo al merito delle contestate condotte, essi meritano accoglimento alla stregua delle seguenti ragioni.

I profili evidenziati dal ricorrente sono sostanzialmente due.

Per un verso, sostiene il ricorrente, le espressioni utilizzate sono comunque giustificate dalla necessità di difendere il proprio assistito da un contegno processuale errato da parte della collega di controparte oltreché della di lei assistita.

Per un altro verso, le affermazioni ritenute offensive non sarebbero tali in quanto risponderebbero ai canoni della pertinenza, della verità e della contingenza (che, come noto, sono richiesti dalla giurisprudenza affinché si possa effettivamente parlare di espressioni ingiuriose).

Dalla disamina di tutti gli elementi emergenti dagli atti del procedimento e, in particolare dall'intero contenuto dell'atto difensivo riportante le espressioni ritenute offensive, sotto il primo aspetto si rileva che le espressioni riportate nel capo di incolpazione rispondono alle esigenze difensive che il ricorrente ha dovuto soddisfare nell'interesse del suo assistito, anche in ragione delle difficoltà insite nelle particolari circostanze in cui è stato costretto ad agire.

Il conflitto tra il dovere di difesa, da un lato, e il dovere di non utilizzare espressioni che possano offendere il contraddittore, dall'altro lato, va risolto dando prevalenza al *“diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile salvo l'ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l'esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose”* (cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 93 del 3 maggio 2021) e che, *“pertanto non commette illecito disciplinare l'avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo”* (cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 86 del 23 settembre 2019).

Nel caso in esame l'incolpato non aveva altra scelta, per tutelare la parte assistita, se non quella di stigmatizzare l'azione posta in essere dalla collega di parte avversa alla stregua delle norme processuali e sostanziali, la cui violazione fosse in grado di determinare l'invalidità degli opposti atti difensivi.

Sotto il secondo aspetto l'intero contesto delle argomentazioni difensive utilizzate dal ricorrente, sebbene involgenti direttamente l'attività professionale posta in essere dalla collega di controparte, possono ritenersi assolvere ai profili della continenza, della pertinenza e della verità, così da non potersi ritenere ricorrenti i profili di responsabilità disciplinare addebitati allo stesso ricorrente.

Nella sua difesa, oggetto di contestazione, il ricorrente si è limitato a riportare gli aspetti rilevanti della vicenda, al fine di far rilevare dal giudice l'inammissibilità, oltreché l'infondatezza, dell'azione proposta *ex adverso*, sulla base di fatti assolutamente pertinenti rispetto all'oggetto del contendere e della cui verità risultava la prova in atti.

Tra i doveri fondamentali dell'avvocato, che ne determinano la rilevanza costituzionale e sociale, rientra prioritariamente quello di garantire il diritto di difesa dell'assistito, utilizzando tutti gli strumenti predisposti dall'ordinamento, nel rispetto della verità e della legge.

In conformità a tale principio l'avvocato non può esimersi dal rilevare in giudizio le violazioni commesse dalla controparte e dal suo difensore, soprattutto se l'illiceità e la contrarietà alla legge delle condotte del collega avversario siano rilevanti ai fini della tutela degli interessi e dei diritti dell'assistito.

Pertanto, non potendosi ritenere sussistenti gli addebiti disciplinari contestati al ricorrente, dovrà disporsi l'accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Leonardo Arnau

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 dicembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà